

LE PERSONE FISICHE: I MINISTRI DI CULTO

1. LA QUALIFICA DI MINISTRO DI CULTO NELL'ORDINAMENTO CIVILE

Molte volte l'ordinamento italiano attribuisce rilevanza giuridica ad alcuni soggetti che, secondo le regole proprie delle rispettive confessioni religiose, sono investiti di specifiche qualifiche, come ad esempio "ministro di culto", "ecclesiastico", "religioso".

Tale rilevanza giuridica dei soggetti in questione deriva o unilateralmente dallo Stato o a volte trae origine da norme di natura pattizia.

Una qualifica tendenzialmente onnicomprensiva è quella di **ministro di culto**, con la quale si intendono identificare tutti quei soggetti che sono stati investiti di una specifica potestà di magistero sui fedeli all'interno della propria confessione (esempio ne sono i sacerdoti, i vescovi nella Chiesa cattolica).

Per le confessioni diverse da quella cattolica occorre però distinguere tra:

1. **ministri di culto appartenenti a confessioni che hanno stipulato u'intesa con lo Stato**: in tale caso la qualifica si ottiene in funzione della nomina da parte della confessione, secondo le modalità stabilite dall'Intesa (vedi ad esempio per i ministri di culto delle Chiese Valdesi e metodiste iscritte nei ruoli della Tavola valdese)
2. **ministri di culto appartenenti a tutte le altre confessioni**: in tale caso per ottenere tale nomina, che permetterà di compiere atti del proprio ministero capaci di conseguire effetti civili, occorrerà l'approvazione del Ministro dell'Interno.

2. I RELIGIOSI

Sono figure del tutto peculiari all'interno dell'ordinamento canonico, e sono tutti quei soggetti che vengono a far parte in modo stabile degli istituti di vita consacrata, sottoponendosi in tal modo alla specifica regola e professando i "consigli evangelici" di castità, povertà e obbedienza.

La pronuncia di tali voti comporta:

- ✓ l'obbligo di celibato (can 599 c.j.c) e quindi conseguente nullità di matrimonio di colui che ha professato pubblicamente i voti perpetui;

- ✓ il trasferimento all'Istituto dell'amministrazione dei beni che il religioso possiede al momento della prima professione religiosa e il diretto acquisto dell'Istituto di tutto ciò che il religioso acquisterà dopo la professione religiosa (can 668 c.j.c.)

Per gli appartenenti ad associazioni di vita apostolica i cui statuti comportano solo il professare i consigli evangelici ma non in maniera pubblica e perpetui, sussiste solo l'obbligo di conformarsi a tale regola (cann. 731 e 732 c.j.c.), ma la loro violazione non comporta né nullità del matrimonio canonico eventualmente contratto (eccetto il caso di religiosi che siano anche sacerdoti), né tantomeno la perdita della capacità di acquisire e possedere beni materiali, dovendo trasferire all'ordine solo quanto acquisito *intuitu societatis*.

Le incapacità derivanti dalla pronuncia dei voti e previste all'interno del diritto canonico non hanno rilevanza all'interno dell'ordinamento civile. Questo vuol dire che il professore perpetuo con voti pubblici potrà regolarmente contrarre matrimonio civile, riconoscere eventuali naturali, acquistare liberamente beni a titolo oneroso o gratuito (salvo poi liberamente trasferirli all'ordine); la stessa obbedienza verso il legittimo superiore dovrà limitarsi al legalmente dovuto (come nel caso di un pubblico funzionario in funzione del suo rapporto di gerarchia o il caso del dipendente privato nei confronti del suo datore di lavoro).

3. LA RILEVANZA CIVILE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ECCLESIASTICI E DEI RELIGIOSI

Con l'art 23 del Trattato Lateranense del 1929 si riconosce piena efficacia giuridica, anche agli effetti civili, a tutte le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati all'autorità civile, circa persone ecclesiastiche o religiose e aventi attinenza con materie spirituali o disciplinari.

Questo perché ciò che realmente è rilevante è la qualifica di "ecclesiastico" o "religioso", per la quale si crea un collegamento stabile e disciplinato dal diritto canonico tra il soggetto e l'autorità superiore dell'ordinamento della Chiesa.

Non sempre, tuttavia, tale collegamento permane estraneo all'ordinamento civile: sono questi i casi in cui entrano in gioco aspetti economici (esempio è la retribuzione dovuta

dalle diocesi ai sacerdoti per il servizio svolto e che viene considerato come un vero e proprio diritto equiparato al reddito del lavoratore dipendente). In tali casi, quando il rapporto viene meno o subisce variazioni peggiorative senza l'osservanza delle disposizioni della Chiesa, l'atto illegittimo risulterà civilmente rilevante in quanto determina una lesione del diritto dell'ecclesiastico o del religioso. E questo è anche in linea con la previsione del n. 2 lett. C del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama (Legge 121/1985) che riferendosi all'art. 23 del Trattato Lateranense del 1929 dispone che gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche devono essere intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. Tra questi diritti rientrano anche quelli relativi al diritto di difesa (ex art 24 Cost.), le dimissioni dei religiosi e degli appartenenti agli istituti di vita apostolica, la rimozione dei parroci, i docenti delle università cattoliche. Di estrema rilevanza, all'interno dell'ordinamento italiano, rimane il diritto alla retribuzione (tutelato anche dall'art 36 Cost.) che non può essere validamente rinunziabile (art 2113 c.c.).

4. IL LAVORO DEI RELIGIOSI

Con riferimento a tale tema si identificano tre ipotesi:

1. ***religiosi che svolgono attività lavorativa nell'ambito del proprio ordine***: qui la rinuncia alla retribuzione a favore dell'ente cui si appartiene è del tutto ammissibile, in forza del fatto che il lavoro è svolto senza spirito di subordinazione e gratuitamente, nell'adempimento dei voti di povertà ed in vista dei vantaggi spirituali, morali e religiosi che ne derivano; in tale caso la rinuncia alla retribuzione personale a favore dell'ente è espressione dell'autonomia privata del soggetto. Il rapporto tra il religioso e l'associazione di appartenenza non è per nulla assimilabile a quello di lavoro subordinato, in quanto il religioso non appartiene all'istituto o società di vita apostolica per ricevere un mantenimento in cambio di una prestazione lavorativa, ma per far parte di una "formazione sociale" all'interno della quale la sua personalità si possa promuovere e svolgere nel migliore modo possibile;
2. ***l'associazione di appartenenza del religioso stipula specifiche convenzioni con terzi affinché gli appartenenti ad essa lavorino presso di loro***: è il caso in cui l'ente

religioso stipula accordi e convenzioni con enti quali ASL, Amministrazioni penitenziarie, Uffici Scolastici ...; in tali ipotesi gli obblighi contributivi ricadono sui suddetti enti, ma è l'ente di appartenenza del soggetto che percepirà le retribuzioni. Di conseguenza se il religioso commetterà nello svolgimento del proprio lavoro degli errori per i quali l'ente datore potrà richiedere il risarcimento, tale azione verrà esercitata non nei confronti del religioso in questione, ma nei confronti dell'istituto cui appartiene e che lo ha incaricato di tale servizio;

3. **religiosi assunti direttamente o nominativamente da una persona giuridica esterna:** in questi casi il rapporto di lavoro intercorre unicamente tra il religioso e la persona giuridica in questione e seguirà le normali norme in materia civilistica e previdenziale. Il fatto poi che il religioso sia tenuto a versare tali proventi all'istituto di appartenenza dà luogo ad un rapporto che prescinde del tutto dal rapporto di lavoro svolto all'esterno.

Il **religioso che abbia abbandonato l'ordine o ne sia stato dimesso legittimamente** non potrà in alcun modo ottenere il pagamento delle retribuzioni arretrate ottenute per il lavoro svolto durante il periodo di appartenenza all'istituto (in quanto legittimamente rinunziate), ma solo il trattamento di fine rapporto (vedi artt. 2118 e 2120 c.c.), in quanto non può assumere rilevanza giuridica civile la norma prevista dal diritto canonico (702 c.j.c.) che esclude ogni diritto del religioso uscito dall'istituto, in quanto tale norma palesemente contraria ai diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

5. LA QUESTIONE DEL SEGRETO DEI MINISTRI DI CULTO

Secondo l'art. 4 dell'Accordo del 1984 (Legge 121/1985), **gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero**. Analoga situazione in capo ai ministri di culto delle *Comunità ebraiche* in forza dell'art. 3, com 1 della Legge 101/1989; stesso vale per i ministri di culto della *Chiesa luterana* (art. 4, com 3, Legge 520/1995).

Una tale tutela tende ad essere poi riconosciuta a tutti i ministri di culto i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. L'eventuale violazione di tale norma

comporta l'inutilizzabilità della prova raccolta, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

In particolare per quanto riguarda i **ministri del culto cattolico**, la violazione del segreto d'ufficio, non si viene a limitare all'inviolabilità del sigillo sacramentale che connota la confessione (vedi can 983 c.j.c), ma si estende a tutte quelle notizie che i ministri abbiamo appreso nell'ambito dell'esercizio della loro attività di ministri di culto (analogo discorso si applica al segreto appreso dai ministri di culto di tutte le altre confessioni).

Il ministro di culto ha la **facoltà di astenersi** dal testimoniare su quanto è venuto a conoscenza a motivo del proprio ufficio, se ciò che ha appreso non costituisce segreto; ha invece l'**obbligo di astenersi** dal riferirlo se costituisce un segreto. L'obbligo potrebbe tramutarsi in facoltà qualora il segreto avesse carattere oggettivo, ad esempio se non rientra nell'ambito della confessione ed il confidente lo avesse liberato dal vincolo. Qualora in sede di testimonianza sorgesse qualche dubbio, il giudice stesso, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal testimoniare sia infondata, provvede agli accertamenti necessari e se ne emerge l'infondatezza può ordinare che il testimone deponga.

Nel caso in cui il ministro di culto **riveli, senza giusta causa, notizie segrete** apprese in ragione del suo stato o ufficio, a profitto proprio o altrui, potrà incorrere nel reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.); lo stesso vale in sede di testimonianza giudiziale, in quanto l'esistenza di un giudizio non è in sé causa giustificatrice della rivelazione di notizie segrete.

Occorre inoltre ricordare:

non opera il dovere di esibire all'autorità giudiziaria atti, documenti od ogni altra cosa esistente presso i ministri di culto per ragioni del loro ufficio qualora questi dichiarino per iscritto che si tratti di segreto confessionale (art 256, com 1, c.p.p.). Se l'autorità giudiziaria ritiene di dubitare della fondatezza della dichiarazione e ritiene di non poter procedere senza acquisire tali atti, può provvedere agli accertamenti necessari e qualora ne dimostri l'infondatezza può disporre il sequestro (art. 256, com 2 c.p.p.)

il divieto di utilizzare intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni anche dei ministri di culto qualora hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragioni inerenti il loro

ufficio, tranne quando gli stessi abbiano già deposto sui fatti in questione o li abbiano divulgati in altro modo (art. 271, com 1 c.p.p.). La documentazione relativa alle intercettazioni, a meno che non costituisca corpo del reato, deve essere distrutta.

6. ESENZIONE DAL SERVIZIO MILITARE PER I MINISTRI DI CULTO

L'intera normativa che regolava l'esenzione dei ministri di culto dal prestare servizio militare è oggi ormai questione superata in seguito alla generalizzata sospensione del servizio militare obbligatorio stabilita dalla Legge 226/2004.

7. TRATTAMENTO DEGLI STIPENDI E PREVIDENZA SOCIALE DEGLI ECCLESIASTICI E DEI MINISTRI DI CULTO

Per il lavoro che svolgono, i ministri di culto ricevono, dalle proprie confessioni religiose, una retribuzione. Se con il Concordato del 1929 tali retribuzioni erano equiparate agli stipendi degli impiegati statali, ora tali retribuzioni (sia per i ministri del culto cattolici, sia per quelli di altre confessioni) sono sottoposte all'ordinaria disciplina dell'art. 545 c.p.c. in quanto somme dovute a titolo di stipendio o salario o a un titolo analogo a quello alimentare. Su tali somme, così come su un qualsiasi reddito prodotto in Italia, grava l'IRPEF, essendo la retribuzione equiparata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, per cui si dovranno versare le dovute imposte all'INPS e i contributi previdenziali ed assicurativi.

Con Legge 903/1973, tutti i sacerdoti secolari, dal momento della loro ordinazione, sono obbligati ad iscriversi presso il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle altre confessioni religiose.

Quei sacerdoti o ministri di culto che svolgono prestazioni lavorative al di fuori dell'ordinamento confessionale, sono soggetti all'ordinaria assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia e l'invalidità; tale assicurazione può essere cumulabile con quella a carico del Fondo di previdenza per il clero, pur se ridotta di un terzo.

Per quei soggetti che perdono il titolo per l'iscrizione al Fondo (caso del sacerdote cattolico che viene "ridotto allo stato laicale"), essi avranno diritto alla pensione di invalidità; per la pensione di vecchiaia, invece, se il soggetto non ha raggiunto l'età

pensionabile, potrà conservare l'iscrizione al Fondo in modo da poter conseguire la pensione mediante versamento dei contributi volontari.

Ministri del culto e relativi familiari a carico hanno diritto all'assistenza sanitaria e quindi tenuti al pagamento all'INPS dei relativi contributi.

Circa la posizione dei religiosi, la Legge 393/1956 prevede che sono dovuti all'INPS i contributi per le assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e tubercolosi per tutte le attività lavorative svolte presso terzi, pur se il rapporto è stato stipulato dall'istituto cui appartiene, con l'esplicita esclusione del dovere assicurativo se l'attività di lavoro è svolta presso organismi (quali ospedali, scuole ...) degli organismi stessi. Tale disposizione, alla luce dell'art. 7, com 3 Accordo di Villa Madama, sembra essere dubbio, in quanto in tale articolo si prevede che le attività diverse da quelle religiose o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e sottoposte al regime previsto per le medesime. Inoltre, sempre secondo la norma pattizia, qualora l'ente ecclesiastico di appartenenza del religioso svolga attività per la quale è prevista iscrizione all'albo professionale, sarà necessario per il religioso che svolga tale attività conformarsi al dettato di legge, iscrivendosi anche a quelle assicurazioni sociali e fondi pensionistici normalmente previsti per gli iscritti a tali albi professionali.

8. LE INCOMPATIBILITÀ PER I MINISTRI DI CULTO

Alla luce della normativa vigente, i ministri di culto:

- ✓ non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (artt. 60 e 61 D.Lgs. 267/2000) [in questo caso tale divieto nasce dal timore che tali soggetti possano esercitare pressioni sull'elettorato o che, eletti al di fuori della loro circoscrizione ecclesiastica, non potrebbero attendere alla loro propria funzione pubblica, a fronte dell'attività inerente alla funzione confessionale]
- ✓ non possono essere giudici popolari nelle Corti d'Assise (art. 12 Legge 287/1951)
- ✓ non possono essere giudici di pace (art. 8 Legge 374/1991)
- ✓ non possono essere giudici onorari aggregati (art. 8 Legge 276/1997)

- ✓ non possono assumere l'ufficio di notaio (art. 2 Legge 89/1913), di avvocato (art. 3 R.D.L. 1578/1933) né quello di esattore delle imposte (art. 17 R.D. 1401/1922)

9. I MINISTRI DI CULTO NEL DIRITTO PENALE

Diverse sono le norme penalistiche che prendono in considerazione la qualità di ministro di culto. Si possono ricordare:

- ✓ art. 61, n. 9 c.p., dove si considera aggravante di un reato l'aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro del culto
- ✓ art. 61, n. 10 c.p., si considera aggravante l'aver commesso il fatto contro un ministro di culto cattolico o di culto ammesso dallo Stato, nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni o di servizio
- ✓ sono ipotesi autonome di reato il vilipendio di un ministro di culto (art. 403 c.p.) ed il turbamento di funzioni, cerimonie, pratiche religiose presiedute da un ministro del culto (art. 495 c.p.)
- ✓ secondo il Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 (che conferma l'art. 8 del Concordato), la Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici; tale garanzia contempla anche i religiosi, secondo l'art. 129, com 2, D.Lgs. 271/1989, ed identifica nell'Ordinario della diocesi cui appartiene l'imputato; in caso di mancata comunicazione, il procedimento resta del tutto regolare, in quanto tale comunicazione non è condizione di procedibilità [secondo il vecchio c.p.p. del 1930 tale comunicazione era immediata non appena l'ecclesiastico fosse indicato come reo o indiziato di reato; alla luce del nuovo c.p.p. (che per l'art. 335 pone la segretezza dell'iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito), solo alla fine delle indagini preliminari quando si chiede al giudice il rinvio a giudizio o il giudizio immediato o il decreto penale di condanna o l'applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari si potrà procedere alla comunicazione alla competente autorità ecclesiastica; tale comunicazione potrebbe mancare o venire meno se nel corso

delle indagini, e specie quando si debba procedere a sequestri o atti per loro natura di pubblico dominio, ci sia divulgazione di notizie tale da non riuscire a dare tempestiva comunicazione all'autorità ecclesiastica competente]

- ✓ art. 498 c.p., che sanziona chiunque indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico; questo abuso si estende all'abito talare e al *clergyman*, ma nulla è previsto in relazione all'uso abusivo degli abiti dei religiosi, dovendosi quindi escludere il divieto.